

**Emendamento 172**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**  
a nome del gruppo The Left

**Relazione****A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 7***Testo della Commissione**Emendamento*

(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche<sup>45</sup> la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi), **e che tali prescrizioni possono essere sproporzionate o inadeguate. Nello studio è stato dimostrato che ciò vale in particolare per le piante ottenute ricorrendo a tali tecniche, data la quantità di prove scientifiche già disponibili, in particolare per quanto concerne la loro sicurezza. Inoltre** la legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti. **In alcuni casi, le modificazioni genetiche introdotte da tali tecniche non sono distinguibili con**

(7) Nello studio sulle nuove tecniche genomiche<sup>45</sup> la Commissione ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di OGM non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute mediante alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi. In particolare in detto studio la Commissione ha concluso che la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio degli OGM ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di OGM non sono adattate alla varietà di organismi e prodotti potenziali che possono essere ottenuti mediante alcune NGT, in particolare la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi). La legislazione dell'Unione in materia di OGM è difficile da attuare e da applicare per le piante ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e relativi prodotti.

***metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali, mentre la distinzione è generalmente possibile per le modificazioni genetiche introdotte mediante transgenesi. La legislazione dell'Unione in materia di OGM non favorisce inoltre lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.***

---

<sup>45</sup> Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

---

<sup>45</sup> Studio sullo stato delle nuove tecniche genomiche ai sensi del diritto dell'Unione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 final).

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/173

**Emendamento 173**

**Marina Measure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) ***Di conseguenza*** è necessario ***adottare un quadro giuridico specifico per gli OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i relativi prodotti quando sono emessi deliberatamente nell'ambiente o immessi in commercio.***

(8) È ***pertanto*** necessario ***rivedere la legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di vietare in modo più efficace l'immissione in commercio o l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM ottenuti mediante mutagenesi mirata e cisgenesi.***

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/174

### **Emendamento 174**

**Marina Measure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

### **Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae, esclusi i microrganismi, i funghi e gli animali per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di**

**soppresso**

***OGM per gli OGM ottenuti mediante  
transgenesi necessitano attualmente di un  
adeguamento.***

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/175

### Emendamento 175

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

### Relazione

A9-0014/2024

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(10) *Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.*

(10) *Questo nuovo quadro giuridico per il divieto delle piante NGT mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, nonché il corretto funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati.*

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/176

**Emendamento 176**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**  
a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11) *Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti (compresi gli alimenti e i mangimi) da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.***

**soppresso**

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/177

**Emendamento 177**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**  
a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12) *I rischi potenziali posti dalle piante NGT variano, da profili di rischio analoghi a quelli delle piante selezionate in modo convenzionale a tipi e gradi diversi di pericoli e rischi che potrebbero essere analoghi a quelli delle piante ottenute mediante transgenesi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire pertanto norme speciali per adeguare le prescrizioni in materia di valutazione e gestione del rischio in funzione dei rischi potenziali, o dell'assenza di rischi, posti dalle piante NGT e dai prodotti NGT.*** **soppresso**

Or. fr



31.1.2024

A9-0014/178

**Emendamento 178**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13) Il presente regolamento dovrebbe operare una distinzione tra due categorie di piante NGT.*

*soppresso*

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/179

**Emendamento 179**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14) Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ottenute con tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in**

**soppresso**

AM\1295771IT.docx

PE756.833v01-00

*organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.*

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/180

**Emendamento 180**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15) Tutte le piante NGT che non rientrano nella categoria 1 ("piante NGT di categoria 2") dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM in quanto presentano modificazioni del genoma più complesse.**

**soppresso**

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/181

**Emendamento 181**

**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**  
a nome del gruppo The Left

**Relazione**

**A9-0014/2024**

**Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

**Proposta di regolamento**

**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16) Le piante e i prodotti NGT di categoria 1 non dovrebbero essere soggetti alle norme e alle prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM né alle disposizioni di altre normative dell'Unione che si applicano agli OGM. Ai fini della certezza del diritto per gli operatori e della trasparenza, è opportuno ottenere una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 prima dell'emissione deliberata, anche in caso di immissione in commercio.**

**soppresso**

Or. fr